

Le procedure del sovraindebitamento e le modifiche con la riforma



Avv. Alvisè Cecchinato

Coordinatore Scientifico
OCC Forense Pordenone

TIMELINE

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
27 gennaio L. 3 SALVA SUICIDI		24 settembre D.M. 202 REGOLA MENTO OCC	27 giugno D.L. 83 MISURE URGENTI				12 gennaio D.Lgs. 14 CODICE CRISI IMPRESA INSOLVENZA	
18 ottobre D.L. 179 CRESCI ITALIA							14 febbraio	15 agosto ?

CORSI E RICORSI

Commissione Trevisanato (2001)

D.Lgs. 5/2006 / L.3/2012

Commissione Rordorf /2015)

D.Lgs 14/2019



Giambattista Vico.
1748-1828.



MONITORAGGIO STATISTICO ORGANISMI DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

ANNO 2017

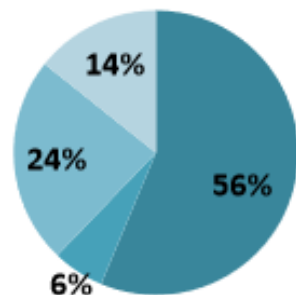
Al 31/12/2017 risultavano iscritti al registro online degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento (OCC) **142** Uffici.



Ministero della Giustizia
Direzione generale di statistica e analisi organizzativa

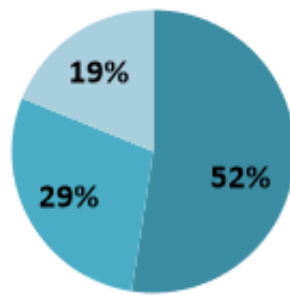
	Pendenti iniziali	Iscritti	Definiti	Pendenti finali
Accordo	174	504	119	559
Piano del consumatore	232	774	143	863
Liquidazioni del patrimonio	55	244	74	225

Accordo



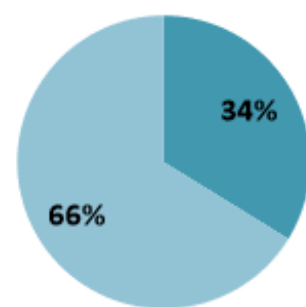
■ Istanza non ammissibile ■ Revoca (art.10 co.3)
■ Decreto Omologazione ■ Diniego Omologazione

Piano del consumatore



■ Istanza non ammissibile ■ Decreto Omologazione
■ Diniego Omologazione

Liquidazione del patrimonio



■ Istanza non ammissibile ■ Decreto di Ammissione

cambiano i nomi

ACCORDO DI COMPOSIZIONE >>>>

CONCORDATO MINORE

artt. 74 e ss.

PIANO DEL CONSUMATORE >>>>

RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE

artt. 67 e ss.

LIQUIDAZIONE DEI BENI >>>>

LIQUIDAZIONE CONTROLLATA DEL SOVRAINDEBITATO

artt. 268 e ss.

cambiano le procedure

CONCORDATO MINORE

artt. 74 e ss.

RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE

artt. 67 e ss.

LIQUIDAZIONE CONTROLLATA DEL SOVRAINDEBITATO

artt. 268 e ss.

ESDEBITAZIONE DEL DEBITORE INCAPIENTE

art. 283

(PROCEDURA FAMILIARE

art. 66)

SOVRAINDEBITAMENTO

LEGGE 3/2012 E SS.MM.II. (D.L. 179/12 CONV. L. 221/12)

2 procedure > 2 opzioni alternative

COMPOSIZIONE

prima parte capo II
da art. 6 a 14 bis

1 procedura > 2 fasi successive

LIQUIDAZIONE

seconda parte capo II
da 14 ter a 14 terdecies

PROPOSTA DI ACCORDO

paragrafo 2
< tutti i non fallibili
(anche se consumatori)

LIQUIDAZIONE DEI BENI

14 ter e ss.
(dura almeno 4 anni)

PIANO DEL CONSUMATORE

paragrafo 3
< solo i consumatori
(v. però Cass. 1867/2016)

ESDEBITAZIONE

14 terdecies
(si chiede dopo)

SOVRAINDEBITAMENTO

CODICE CRISI IMPRESA INSOLVENZA (D.LGS. 14/19)

2 procedure

COMPOSIZIONE

CONCORDATO MINORE

artt. 74 e ss.

(EX PROPOSTA DI ACCORDO)

(no consumatore, e solo se prosecuzione attività o apporto esterno; più semplice ?)

RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE

artt. 67 e ss.

(EX PIANO DEL CONSUMATORE)

(più semplice ?)

2 procedure

LIQUIDAZIONE

LIQUIDAZIONE CONTROLLATA DEL SOVRAINDEBITATO

artt. 268 e ss.

(EX LIQUIDAZIONE DEI BENI)

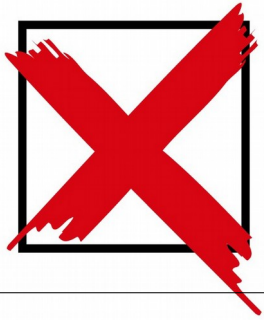
(esdebitazione automatica; più semplice ?)

ESDEBITAZIONE DEL DEBITORE INCAPIENTE

art. 283

(NUOVA PROCEDURA)

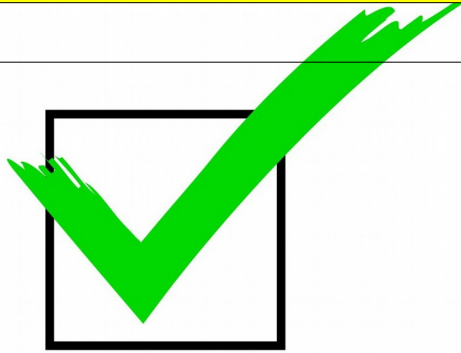
(esdebitazione a zero; sarà vero ?)



restrizione ambito



- è precluso al consumatore, quindi è riservato esclusivamente all'**imprenditore** e al **professionista**
- presuppone due condizioni di base: **quando consente di proseguire l'attività imprenditoriale o professionale**, o, in mancanza, **quando è previsto l'apporto di risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori**



semplificazione regole



- **documentazione da allegare** > art. 75 I°
- **relazione dell'OCC** > art. 76 II° e III°
- **limiti**
 - > art. 75 commi II° e III° (***trattamento dei crediti privilegiati***)
 - > art. 77 (***cause di inammissibilità della domanda***)

più facile l'accordo ?



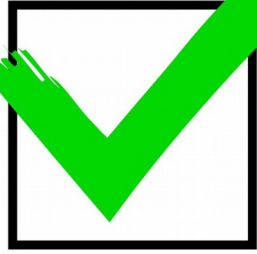
- art. 79 I°: omologazione se = ammissibilità giuridica + fattibilità economica
+ **maggioranza dei crediti ammessi al voto = > 50%**

(l. 3/12, art. 11: 60%)

- art. 80 III°: **cram down** = omologazione anche se

a) **uno dei creditori o qualunque altro interessato contesta la convenienza della proposta** > il giudice, sentiti il debitore e l'OCC, omologa se ritiene che il credito dell'opponente possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria

b) **manca di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria decisiva ai fini del raggiungimento della percentuale** > il giudice omologa se, anche sulla base delle risultanze, sul punto, della specifica relazione dell'OCC, la proposta di soddisfacimento dell'amministrazione è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria



semplificazione regole



- **documentazione da allegare** > art. 67 II°
- **relazione dell'OCC** > art. 68 II° e III°
- **limiti**
 - > art. 67 commi IV° e V° (***trattamento dei crediti privilegiati***)
 - > art. 69 (***condizioni soggettive ostative***)

più facile l'omologa ?



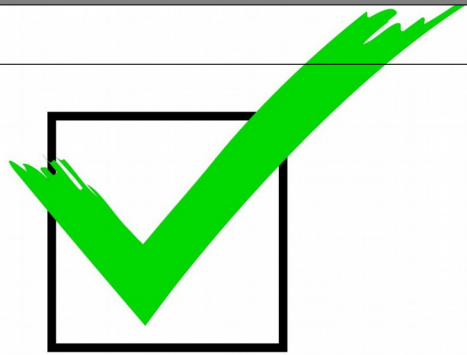
- art. 70 VII°: omologazione se **ammissibilità giuridica** + fattibilità economica
= non immeritevolezza > se non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode (art. 69 I°)

(l. 3/12, art. 12 bis: quando esclude che il consumatore ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che ha colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali)

- art. 70 IX°: **cram down** = omologazione anche se

a) **uno dei creditori o qualunque altro interessato contesta la convenienza della proposta** > il giudice, sentiti il debitore e l'OCC, omologa se ritiene che il credito dell'opponente possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria

b) **contestazione della convenienza da parte dell'amministrazione (finanziaria)** > il giudice omologa se, anche sulla base delle risultanze, sul punto, della specifica relazione dell'OCC, la proposta di soddisfacimento dell'amministrazione è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria



ampliamento ambito



- **istanza** (art. 268): non solo il debitore, anche creditori (un creditore anche in pendenza di procedure esecutive individuali) e anche p.m. (quando l'insolvenza riguardi l'imprenditore, il pubblico ministero)
- **esdebitazione** (art 282): non solo persone fisiche, senza necessità di richiesta (di diritto, a seguito del provvedimento di chiusura o anteriormente, decorsi tre anni dalla sua apertura, con decreto; ferme le preclusioni di cui all'art. 280, c. 1, lettera a) <condanna per delitti compiuti in connessione con l'esercizio dell'attività d'impresa>, e, per il consumatore, anche quella di cui all'art. 69, c. 1) <precedente esdebitazione nei cinque anni precedenti la domanda o per due volte; se ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode>

Il debitore che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilita', diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura

> puo' accedere all'esdebitazione

- se **persona fisica**

- se **meritevole** (il giudice, assunte le informazioni ritenute utili, valutata la meritevolezza del debitore e verificata, a tal fine, l'**assenza di atti in frode** e la **mancaanza di dolo o colpa grave nella formazione dell'indebitamento** ...)

- solo per **una volta**

- fatto salvo l'obbligo di pagamento del debito entro quattro anni dal decreto del giudice laddove sopravvengano utilita' rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore al dieci per cento (non sono considerate utilita', ai sensi del periodo precedente, i finanziamenti, in qualsiasi forma erogati) (nel decreto si indicano le modalita' e il termine entro il quale il debitore deve presentare, a pena di revoca del beneficio, ove positiva, la dichiarazione annuale relativa alle sopravvenienze rilevanti)

RUOLO AVVOCATO - ASSISTENZA TECNICA

L. 3/12: nulla si dice, e

Tribunale di Vicenza 29 aprile 2014

REGOLA: Nel procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento è necessaria l'assistenza tecnica del debitore poichè: 1) la proposta è una domanda giudiziale con il fine di comporre una crisi finanziaria, e si è in presenza di interessi contrapposti; 2) il ricorso è introduttivo di una procedura; 3) la procedura si svolge davanti ad un tribunale; 4) la procedura presenta fasi potenzialmente contenziose.

ECCEZIONE: Nel procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento l'assistenza di un legale che assista il debitore può non essere necessaria se nell'O.C.C. che concretamente presenta la domanda vi sia anche un legale che se ne faccia carico, curando tutti gli aspetti tecnici della stessa.

Tribunale di Massa 28 gennaio 2016

NESSUNA ECCEZIONE: il compito dell'OCC non consiste nel formulare, in nome e per conto del, debitore la proposta di accordo con i creditori o la domanda di liquidazione, ma semplicemente nell'essere di "ausilio" al debitore per tutto quanto necessario o utile nell'ambito di una di tali procedure, conformemente alle previsioni della L. n. 3/2012 ed ai poteri che la stessa attribuisce all'O.C.C.; conseguentemente:

- la legittimazione attiva a formulare la proposta di accordo con i creditori oppure la domanda di liquidazione spetta per contro al debitore stesso e, precisamente, non a lui personalmente, ma al suo procuratore nella sua qualità di rappresentante tecnico; infatti, ogni singola procedura concorsuale (tra quelle previste dalla L. 3/2012) deve essere introdotta mediante ricorso depositato da un rappresentante tecnico (ossia da un avvocato); ciò si desume dalla osservazione che la Legge n. 3/2012, per ciascuna delle procedure concorsuali ivi previste, rinvia espressamente agli artt. 737 ss. C.p.c. per quanto riguarda gli aspetti processuali;
- conseguentemente, il procedimento da seguire (tanto in primo grado quanto in grado di reclamo) è il procedimento in camera di consiglio che deve essere introdotto mediante ricorso depositato dalla parte (non personalmente ma) per mezzo di un difensore tecnico, vigendo obbligo di difesa e di rappresentanza tecnica in tale tipologia di procedimento.

(Tribunale di Torino 16 novembre 2017: La normativa sul PATROCINIO A SPESE DELLO STATO trova applicazione anche nelle procedure di sovraindebitamento, avendo la stessa carattere generale in applicazione dell'art. 24 della Costituzione e non trovando applicazione le regole sul pagamento dei professionisti proprie delle procedure di concordato preventivo, stante l'autonomia sistematica e funzionale degli istituti contemplati nella legge n. 3 del 2012)

D.LGS. 14/19: si dice, ma

CONCORDATO MINORE

assistenza tecnica OBBLIGATORIA (art. 76 I° La domanda e' formulata tramite un OCC Non è necessaria l'assistenza di un difensore)

RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE

assistenza tecnica NON OBBLIGATORIA (art. 68 I° La domanda deve essere presentata al giudice tramite un OCC Non e' necessaria l'assistenza di un difensore)

LIQUIDAZIONE CONTROLLATA DEL SOVRAINDEBITATO

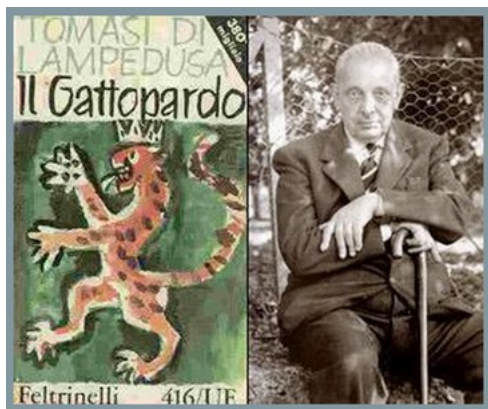
assistenza tecnica NON OBBLIGATORIA (art. 269 I° Il ricorso puo' essere presentato personalmente dal debitore, con l'assistenza dell'OCC)

ESDEBITAZIONE DEL DEBITORE INCAPIENTE

- assistenza tecnica ??? (art. 283 III° 3. La domanda di esdebitazione e' presentata tramite l'OCC VI° I compensi dell'OCC sono ridotti della meta')

CONSIDERAZIONE FINALE

molti cambiamenti, ma semplificazione soltanto superficiale; restano e anzi aumentano le incertezze; continueranno ad esercitare molta discrezionalità i giudici di merito, in attesa della nomofilachia del giudice di legittimità (provvedimenti del Tribunale - decreto o sentenza - reclamabili in Corte d'Appello; dovrebbe essere pacifica la ricorribilità in Corte di Cassazione)

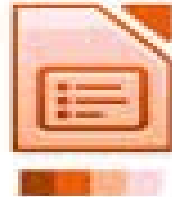
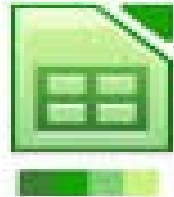


*Se vogliamo che tutto rimanga come è,
bisogna che tutto cambi (?)*

Presentazione realizzata con



LibreOffice
The Document Foundation



<http://www.libreoffice.org>

Utilizza il software libero !